



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 292 del 29 novembre 2013

OGGETTO: Ricorso al TAR Piemonte proposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria. Conferimento incarico all'Avv. Cristiana ROSSI dell'Avvocatura Comunale.

L'anno duemilatredici, il giorno 29 novembre - ore 12.00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organismo straordinario di liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;
- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organismo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione, ivi richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell'Ente (punto a) e, conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa (punto c);

VISTA la relazione del Vice Segretario Generale, delegato dal Segretario Generale al coordinamento del Servizio Autonomo Avvocatura, che qui si riporta:

“All'Ente è pervenuto con prot. n. 59286, in data 14.10.2013, n. 1 ricorso al T.A.R. Piemonte proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con sede in Alessandria – Via Vochieri n. 58 - contro il Comune di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, **per l'annullamento:**

- della deliberazione 07.06.2013 n. 123 avente ad oggetto “Istanza prot. gen. n. 63729 del 25.10.2012 (reg. int. OSL n. 450). Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Alessandria. NON ammissione alla massa passiva”, con cui la Commissione straordinaria di liquidazione ha deliberato “**di non ammettere** per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'ente per l'importo di € 326.808,57”;
- dell'attestazione ex art. 254, c. 4, D. Lgs. 267/2000, del 19.02.2013, con cui il Responsabile della Direzione Sviluppo Economico dell'Amministrazione Comunale ha riferito che l'importo inerente al credito vantato dalla CCIAA per € 326.808,57 riguarderebbe partite non impegnate e non riconoscibili quali debiti fuori bilancio;
- della nota 14.05.2013, prot. n. 28401, con cui la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha comunicato alla CCIAA, ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ammissione alla massa passiva del Comune, presentata il 25.10.2012;
- di ogni altro provvedimento e atto, anche non conosciuto, relativo al procedimento de quo, presupposto, contestuale, successivo e conseguente a quello impugnato.

Il ricorso trae origine dal fatto che, con lettera del 20.01.2011, il Sindaco aveva richiesto alla CCIAA di Alessandria “*alla luce della positiva conclusione della manifestazione Floreale 2010, il rinnovo della collaborazione tra i due Enti per l'organizzazione di Floreale 2011, confermando la disponibilità per contribuire al finanziamento della manifestazione....*”.

Con deliberazione n. 38 del 12.04.2011, la Giunta della CCIAA impegnava a carico del proprio bilancio “quanto stabilito in sede di Preventivo 2011 (€ 50.000,00)”, deliberando di anticipare ad Asperia, per l'organizzazione di Floreale 2011, le somme necessarie al completamento degli adempimenti per l'organizzazione. Quindi venivano emessi un mandato in acconto per € 200.000,00 ed un mandato a saldo per € 126.808,57.

A seguito di insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione, la CCIAA aveva presentato istanza di ammissione alla massa passiva in relazione al proprio credito vantato nei confronti del Comune di Alessandria (€ 100.000,00 per Floreale 2010 ed € 326.808,57 per Floreale 2011).

Con preavviso di diniego, ex art. 10 bis L. 241/1990, del 14.05.2013 – prot n. 28041 – la Commissione Straordinaria di Liquidazione aveva comunicato alla ricorrente che la suddetta istanza “*non è in parte accoglibile in quanto, dall'attestazione prevista dall'art. 254, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, rilasciata dal*



Direttore della Direzione Sviluppo Economico, in data 19.02.2013, si evince che l'importo inerente il credito vantato, per € 326.808,57, fa riferimento a partite che non risultano impegnate e, per tipologia, non riconoscibili quali debiti fuori bilancio”.

Con successiva deliberazione n. 123 del 07.06.2013 la Commissione straordinaria di liquidazione aveva deciso di **non ammettere** l'istanza alla massa passiva dell'Ente per l'importo di € 326.808,57”.

CONSIDERATO che detto ricorso, con pari numero di protocollo e data, è stato notificato anche alla Commissione straordinaria di liquidazione, oltre che ad ogni componente della Commissione, e con esso si richiede l'annullamento di più atti legati alla rilevazione della massa passiva, la cui competenza è appunto della citata Commissione;

Ravvisando la necessità di tutelare le ragioni dell'Amministrazione Comunale, in quanto il credito vantato dalla CCIAA fa riferimento a somme per le quali l'Ente non ha assunto alcun impegno di spesa né si deve ritenere sussistente alcun vincolo giuridicamente rilevante, pertanto tale credito non è riconoscibile;

CONSIDERATO che, con deliberazione G.C. n. 231 del 16.07.2008, è stata costituita l'Avvocatura Comunale e che la stessa è preposta alla gestione del contenzioso esclusivamente ed in piena autonomia a difesa del Comune di Alessandria;

Considerato che – come statuito dal Cons. di Stato con sentenza n. 3339 del 6/6/2011 – la Commissione Straordinaria di Liquidazione è da considerarsi organo straordinario del Comune in quanto *“l'attività della Commissione, pur se connotata dai caratteri della straordinarietà, mette capo al Comune, cui vengono imputati gli effetti di quella attività (anche sul piano economico finanziario)”*.

VISTA la deliberazione n. 287 del 15 novembre 2013 con la quale la Giunta Comunale ha conferito all'avv. Roberto CALCAGNI dell'Avvocatura Comunale l'incarico di resistere a nome e per conto dell'Amministrazione contro il ricorso avanti il TAR Piemonte proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniela Sannazzaro, sito in Torino, Corso Re Umberto I n. 6,;

RITENUTO opportuno che anche la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria si costituisca in giudizio avanti il Tar Piemonte, affidando la difesa della Commissione medesima alla Avvocatura Comunale (dal momento che non è dato rinvenire un conflitto di interessi tra Amministrazione e Commissione) e, precisamente, all' Avv. Cristiana ROSSI;

DATO ATTO che le formalità di assistenza e difesa giudiziale verranno espletate nel predetto procedimento dall'Avv. Cristiana ROSSI, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniela Sannazzaro, in Torino, Corso Re Umberto I n. 6;



Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) **DI CONFERIRE all'Avv. Cristiana ROSSI, appartenente all'Avvocatura Comunale,** l'incarico di resistere in nome e per conto della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nel procedimento instaurato avanti il TAR Piemonte dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniela Sannazzaro, sito in Torino, Corso Re Umberto I n. 6, munendolo di ogni facoltà inerente il patrocinio, chiamare terzi e farsi sostituire, dandosi atto che il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione sottoscriverà apposita procura speciale alle liti;
- 2) **DI PORRE LE DERIVANTI SPESE LEGALI A CARICO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA,** proponendo che le stesse siano anticipate dal Comune, gestione corrente, e successivamente ammesse a rimborso previa valutazione di congruità dell'Avvocatura Comunale;

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

